



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it - e-mail PEC: comune.valstrona@legalmail.it

www.comune.valstrona.vb.it

ORDINANZA NR. 52/2018

Prot. 3876

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la richiesta pervenuta in data 06.11.2018, Prot. 3835 dall'impresa edile F.lli Guglielminetti SRL con sede in Omegna (VB), Via Oberdan, 30 – P. IVA 01178210033 - intesa ad ottenere l'istituzione di divieto di transito veicolare permanente su Via Cavour - Frazione Luzzogno del Comune di Valstrona – per il periodo dal 12 novembre 2018 a fine lavori, allo scopo di poter eseguire lavori di rifacimento della copertura presso un'abitazione privata (come da Permesso di Costruire Nr. 2018/38/SC del 02.08.2018);

ravvisata la necessità di istituire il divieto di transito richiesto, al fine di consentire l'esecuzione dei predetti lavori;

visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 – Nuovo Codice della Strada;

visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.";

visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;

ORDINA

1. l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SU VIA CAVOUR (dal civico 12 all'incrocio con Piazza San Rocco) – FRAZIONE LUZZOGNO – PER IL PERIODO DAL 12 NOVEMBRE 2018 A FINE LAVORI;

2. che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente;

3. che sia sempre garantito il transito di eventuali mezzi di emergenza e/o soccorso.

DEMANDA

- alla ditta esecutrice dei lavori l'installazione della necessaria segnaletica stradale, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di assicurare la sicurezza del transito pedonale;

- all'Ufficio Vigili Urbani ed agli altri appartenenti al servizio di polizia stradale, come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;


- all'Ufficio Vigili Urbani la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e l'esposizione presso le bacheche in frazione Luzzogno;

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 09.11.2018



IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Luca Capotosti)